

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2152

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2003

—————

Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine
dei prodotti alimentari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da alcuni anni è in corso il dibattito sulla necessità di rendere obbligatoria l'indicazione, nell'etichettatura, dell'origine dei prodotti alimentari. Diverse iniziative sono state assunte per raggiungere questo obiettivo da parte delle associazioni dei agricoltori e sono state anche presentate alcune proposte di legge.

Nelle scorse settimane la Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI) ha predisposto un disegno di legge d'iniziativa popolare ed è in corso la sottoscrizione da parte dei cittadini che condividono tale iniziativa ed il contenuto della proposta. Per questo motivo, come concreto atto di sostegno, sottopongo all'attenzione dei colleghi senatori il presente disegno di legge formulato nell'identico testo del disegno di legge della COLDIRETTI. Con il disegno di legge in questione si intende rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari immessi in commercio, rendendo effettiva la previsione della normativa sulla etichettatura che prescrive l'obbligo di riportare il luogo di origine o di provenienza «nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto».

Del resto, la direttiva 2000/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari, considera principio fondamentale la necessità di informare e tutelare i consumatori e ritiene che una etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto sia il mezzo più idoneo per consentire al consumatore «di operare la sua scelta con cognizione di causa».

La protezione del consumatore finale si realizza anche attraverso la massima traspa-

renza nella vendita dei prodotti alimentari per cui diventa indispensabile creare un sistema di etichettatura adeguato; chiunque voglia sapere qualcosa di un prodotto alimentare deve poterlo apprendere dalle indicazioni contenute nell'etichetta, con particolare riferimento all'origine territoriale delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione e nella produzione.

Che il consumatore attribuisca rilievo all'origine dei prodotti è stato confermato, più volte anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza comunitaria le quali hanno affermato che l'indicazione dell'origine territoriale costituisce l'applicazione delle regole che prescrivono una compiuta e non ingannevole informazione del consumatore.

Per i consumatori è sempre più importante avere cognizione del prodotto da scegliere tra quelli disponibili; il consumatore vuole sapere perchè sapere gli da potere: potere di scegliere.

Peraltro, l'etichettatura rappresenta il punto di partenza per la ricostruzione del capitolo inerente la sicurezza alimentare e della salute pubblica ed il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 sulla sicurezza alimentare, si basa sulla predisposizione di un sistema generale per la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

L'articolo 18 di tale regolamento prescrive che gli alimenti o i mangimi immessi sul mercato dalla Comunità devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità.

La normativa, sia comunitaria che nazionale, sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, risulta finalizzata ad assicurare

la lealtà degli scambi e la trasparenza dei mercati ed in tale ottica prescrive che nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti sino al commercio al dettaglio.

La regolamentazione, sia comunitaria che nazionale, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, subordina la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei consumatori sulla denominazione commerciale della specie, sul metodo di produzione e sulla zona di cattura.

In particolare, l'indicazione della zona di cattura comporta la menzione, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare o in acque dolci o di acquacoltura, dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto ovvero del Paese in cui si è svolta la fase finale di sviluppo.

Anche tenendo conto di questi riferimenti, diventa necessario che l'etichettatura, oltre alle indicazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, quali la denominazione di vendita, l'elenco e la qualità degli ingredienti, il

termine minimo di conservazione, ecc. contenga l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, precisando che, per il prodotto alimentare non trasformato, il luogo consiste nel Paese di origine ed eventualmente nella zona di produzione mentre, per il prodotto alimentare trasformato, bisogna indicare la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

Il presente disegno di legge demanda, inoltre, ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza per i casi, ad esempio, di pluralità di luoghi di origine della materia prima agricola utilizzata nella preparazione del prodotto alimentare.

Infine, si prevede che la violazione delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, e che, nel caso di più violazioni, sia disposta la sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di allevamento o di coltivazione della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro mentre nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari interessati fino a dodici mesi.